



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2451

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 501 del 03-11-2015

(n. 1572 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE A CARICO DELLA SIG. FINIZIO VERA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO che in Via Eritrea, 15 vi è un alloggio popolare assegnato ed occupato dalla Sig. Finizio Vera, nata a Chieti l'11/10/1925 e che sono stati effettuati accertamenti in ordine alla presunta titolarità di proprietà immobiliari in capo ai soggetti presenti nel nucleo familiare della stessa, riscontrando che il Sig. D'Intino Patrizio, figlio convivente, è comproprietario per ½ di un appartamento in Via Domenico Caraceni, 26 di Ortona;

CONSIDERATO che l'istruttoria a carico della Sig. Finizio Vera, con nota n. 5769 del 28/02/2014, è stata trasmessa alla Commissione per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. di Chieti affinché si esprimesse circa il parere di fattibilità sulla pronuncia di decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare, così come previsto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 96 del 25/10/1996;

CONSIDERATO che la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 96/1996, esaminata tutta la documentazione, con nota n. 5772E15 del 13/07/2015 e qui trasmessa in data 27/10/2015, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di decadenza nei confronti della Sig. Finizio Vera, a norma degli artt. 34 lett. d) e 2 lett. c) della L.R. 96 del 1996, in quanto nel nucleo familiare della stessa, assegnataria dell'alloggio di e.r.p. di che trattasi, risulta persona avente la comproprietà di un appartamento sito nel Comune di Ortona in Via D. Caraceni, 26 composto da 5 vani (foglio 25 part. 1986 sub 2); così compendiandola: *"..la Commissione nella seduta del 26/06/2015 ha espresso parere favorevole alla pronuncia di decadenza essendo certa una quota di proprietà della Finizio su un immobile di elevato valore locativo."*

ACCERTATO pertanto che la Sig. Finizio Vera non ha più titolo all'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. sito in Ortona, Via Eritrea, 15;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Titolo V della L.R. n° 96 del 1996, ed in particolare l'art. 34 con relativo rinvio all'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

VISTO l'art. 107, n° 3 lett. f) del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1)- Di dichiarare e disporre, per i motivi sopra riportati e che qui si intendono integralmente richiamati, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. ubicato in Ortona, Via Eritrea, 15, di proprietà A.T.E.R. a carico della Sig. Finizio Vera, nata a Chieti l'11/10/1925, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, ex 2° comma - art. 34 - L.R. 96/1996;
- 2)- prevedere, ai sensi e per gli effetti del quarto comma della stessa normativa, un termine di rilascio non superiore a giorni 60 dalla notifica del presente provvedimento;
- 3)- disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - all'Ufficio Messi Comunali, per la notificazione da eseguire nei confronti della Sig. Finizio Vera, presso la sua residenza di Ortona Via Eritrea, 15;
 - all'A.T.E.R. di Chieti, per il recupero dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma art. 17 del D.P.R. 1035/1972, stante la risoluzione di diritto del contratto di che trattasi;
- 4)- Avvisare l'interessata che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro il termine di gg. 60 dalla data di notificazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 dalla data di notificazione.
- 5)- dare atto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa per l'Ente.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993